Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 5 gennaio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 433ª seduta pubblica per giovedì 7 gennaio 1981, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

(24)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ordinamento del Gabinetto

L'ordine di servizio del Presidente del Consiglio in data 23 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 12 settembre 1981, concernente « Ordinamento del Gabinetto » è stato così integrato in data 28 novembre 1981:

Art. 1 - dopo la dizione: « Ufficio del consigliere diplomatico », è aggiunta la dizione: « Ufficio del consigliere militare ».

Art. 14-*bis*. — L'ufficio del consigliere militare cura i rapporti del Presidente del Consiglio dei Ministri con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale; a tal fine raccoglie dati, svolge studi ed esplica incarichi concernenti le relazioni intrattenute dal Presidente del Consiglio; cura il coordinamento di specifici adempimenti per lo svolgimento di attività inerenti alla difesa nazionale.

(11)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 gennaio 1982.

Caratteristiche tecniche e valori delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore per l'anno 1978 e sono state altresì stabilite le modalità per il cambio delle marche di cui trattasi, recanti l'anno di validità, che alla fine di ciascun anno rimangono invendute presso le persone e gli uffici autorizzati alla vendita delle marche stesse;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1980, con il quale sono stati determinati i caratteri distintivi delle ripetute marche per l'anno 1981 nei valori da L. 5.500 (cinquemilacinquecento), 6.500 (seimilacinquecento) e 8.000 (ottomila);

Ritenuta l'opportunità di modificare i caratteri distintivi delle marche suddette e di stabilire in L. 8.000 (ottomila), 9.000 (novemila) e 11.000 (undicimila) i valori delle ripetute marche, come previsto dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787;

Decreta:

Art. 1.

Le marche di concessioni governative per il pagamento della tassa annuale sulle patenti di guida di veicoli a motore, di motoscafi e di imbarcazioni a motore, per l'anno 1982, sono stampate in calcografia e offset a più colori, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta mm 20 × 24 e nel formato stampa mm 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli.

La vignetta, comune a tutti e tre i valori, racchiusa in una cornice composita, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dalla leggenda « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI » disposta su tre lati, dalla leggenda « CONCESSIONI GOVERNATIVE », dal valore espresso in cifre alla base della composizione e dall'anno di validità « 1982 », il tutto sovraimpresso ad una composizione riportante elementi stilizzati di un autoveicolo su un fondino a grafico pluricolore.

I valori in cifre sono stampati: in colore arancio per il valore da L. 8.000, in colore verde marcio per il valore da L. 9.000, in colore ocra per il valore da L. 11.000.

I colori predominanti per i diversi valori sono i seguenti:

L. 8.000: seppia, azzurro nerastro;
L. 9.000: azzurro, azzurro nerastro;
L. 11.000: rosso, viola.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(13)

DECRETO 2 gennaio 1982.

Proroga del termine di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse di circolazione;

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole il pagamento della tassa di circolazione per l'anno 1982, conseguentemente alle modificazioni disposte dall'art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787;

Decreta:

Articolo unico

Per i veicoli già circolanti, la scadenza del termine di dieci giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, utile per il rinnovo della tassa di circolazione per l'anno 1982 è prorogato al 20 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(12)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1981.

Provvedimento integrativo del decreto ministeriale 27 giugno 1981 recante criteri e modalità per la concessione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, ai sensi dell'art. 11, comma sesto, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 novembre 1980, n. 784, recante norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione;

Vista la delibera del C.I.P.E. in data 27 febbraio 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 20 marzo 1981;

Visto il precedente decreto ministeriale del 27 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1981;

Ritenuto che occorre provvedere ad integrare il decreto stesso per determinare i criteri e le modalità per il ricorso al finanziamento della Cassa depositi e prestiti;

Sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, dell'ANCI e della CISPEL;

Decreta:

Articolo unico

Ove i comuni o loro consorzi intendano contrarre i mutui agevolati con ricorso alla Cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, provvede a trasmettere alla Cassa depositi e prestiti una comunicazione di massima di ammissione ai benefici previsti dalla legge 28 novembre 1980, n. 784.

Sulla base dell'adesione di masisma della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto alla concessione del contributo sugli interessi.

Il contributo sugli interessi di ammortamento verrà liquidato in valore attuale a favore della Cassa depositi e prestiti con provvedimento dello stesso Ministro da emettersi entro sessanta giorni dalla data di inizio dell'ammortamento.

Per quanto attiene invece al contributo sugli interessi di preammortamento la liquidazione avverrà alla fine di ogni anno solare, sulla base di apposite comunicazioni della Cassa depositi e prestiti relative a tutti i mutui da essa concessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1981
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 359

(7410)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 1981.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 3/1 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo costante, di un capitale, indicizzabile secondo parametri determinati, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tassi di premio per i primi cinque milioni di capitale e tassi di premio per l'importo di capitale eccedente).

Roma, addì 11 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(7329)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 dicembre 1981.

Norme per la ripartizione tra le imprese interessate del quantitativo di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia, per la produzione di alimenti per suinetti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1725/79.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979 che stabilisce le norme relative alla concessione dell'aiuto comunitario per il latte scremato ed il latte scremato in polvere utilizzati per la produzione di alimenti per animali, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2851/80 del 31 ottobre 1980, ed in particolare, l'art. 2, paragrafi 3 e 4, relativi alle modalità per la concessione dell'aiuto comunitario per il latte scremato in polvere denaturato ed utilizzato per la produzione di alimenti per suinetti;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1981 che detta le norme per l'applicazione delle disposizioni impartite dal regolamento (CEE) n. 1725/79 del 26 luglio 1979;

Considerata l'opportunità di stabilire criteri obiettivi per la ripartizione tra le imprese interessate del quantitativo di 12.500 tonnellate di latte scremato in polvere che l'Italia è autorizzata a denaturare entro il mese di dicembre 1982 per la successiva produzione di alimenti per suinetti;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 2, del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, ad effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere da utilizzare per la produzione di alimenti per suinetti, che intendano richiedere, ai sensi dell'art. 2, par. 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79, il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare entro il 31 dicembre 1982, devono presentare apposita domanda, in carta legale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve contenere l'indicazione del quantitativo di latte scremato in polvere che l'impresa chiede di denaturare entro il 31 dicembre 1982 e deve essere completata dall'impegno di comunicare, alla fine del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III, i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati, gli alimenti per suinetti prodotti i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati, ceduti ad altre imprese nel corso del relativo trimestre.

La comunicazione, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve essere inviata entro il decimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo indicato.

Copia della comunicazione va inviata all'organo regionale di controllo territorialmente competente.

Art. 2.

Le imprese non autorizzate ad effettuare la denaturazione del latte scremato in polvere che intendano richiedere, ai sensi dell'art. 2, par. 3, del regolamento (CEE) n. 1725/79, il quantitativo di latte scremato in polvere da denaturare, entro il 31 dicembre 1982, devono presentare la domanda di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta in conformità della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante i quantitativi di alimenti per suini prodotti nel decorso biennio 1979-80 e/o nei primi undici mesi del 1981, specificando la quantità che di tali alimenti è stata destinata all'alimentazione dei suinetti di peso non superiore ai 35 chilogrammi.

La domanda deve contenere l'indicazione e gli impegni previsti al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto.

L'impresa dovrà inoltre attenersi alle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo.

L'impresa che intende produrre alimenti per suinetti utilizzando latte scremato in polvere già denaturato può attribuire il quantitativo di alimenti per suinetti da essa prodotto ad altra impresa che intende procedere alla denaturazione del latte. A tale fine l'impresa richiedente i quantitativi di latte scremato in polvere da denaturare deve allegare alla propria domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicato al comma secondo del presente articolo, all'uopo rilasciata dall'impresa che non effettua la denaturazione.

La partecipazione alla ripartizione del quantitativo di latte scremato in polvere che annualmente l'Italia è autorizzata a denaturare è limitata alle imprese, con stabilimento, idoneamente attrezzato a denaturare almeno 20 tonnellate di latte scremato in polvere per giorno di lavorazione, che si impegnano a denaturare giornalmente almeno il quantitativo suindicato.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, constatata la regolarità delle domande pervenute entro il termine stabilito; visti, per le imprese che presentano le domande, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 gennaio 1981, i pareri degli organi di controllo, provvederà ad effettuare la ripartizione del quantitativo massimo di 12.500 tonnellate di latte scremato in polvere che può essere denaturato in Italia tra le imprese richiedenti, tenendo presente in particolare i quantitativi di latte scremato in polvere denaturati i quantitativi di alimenti per suini e quelli per suinetti prodotti da ciascuna impresa e quelli alla stessa attribuiti ed inoltre le necessità derivanti dalla particolare ubicazione geografica dell'impresa medesima in relazione alla consistenza dell'allevamento suinicolo della zona.

Qualora le richieste pervenute entro il termine fissato non coprano l'intero contingente o si rendano disponibili quantitativi del contingente medesimo il Ministero provvederà a darne comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* stabilendo il termine entro il quale le imprese interessate potranno chiedere l'assegnazione del quantitativo disponibile di latte scremato in polvere da denaturare. L'attribuzione verrà effettuata sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.

Al fine di evitare che il contingente non venga interamente utilizzato il Ministero dell'agricoltura, ricevute le comunicazioni previste al secondo comma dell'art. 1 ed al quarto comma dell'art. 2, del presente decreto, potrà procedere alla revisione dei singoli quantitativi assegnati qualora il quantitativo denaturato dall'impresa si discosti eccessivamente da quello risultante dal rapporto tra l'intera quantità assegnata ed il periodo entro il quale deve avvenire la denaturazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(7411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Nel provvedimento n. 50/1979, concernente «Revisione dei prezzi delle specialità medicinali» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 30 novembre 1979, così come modificato dal provvedimento n. 40/80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980, sono apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—		—	—
Diarconal - Recordati			*Diarconal* - Recordati		
os 10 fl	23538	8.815	os 10 fl	23538	7.975
Remeflin - Recordati			*Remeflin* - Recordati		
neonati 3 f 2 ml 0,2 mg	18288/1	2.640	neonati 3 f 2 ml 0,2 mg	18288/1	1.010

Al provvedimento n. 5/1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 10 febbraio 1981, deve essere apportata la seguente rettifica:

INVECE DI:	Numero di registrazione	Prezzo	LEGGASI:	Numero di registrazione	Prezzo
	—	—		—	—
Dolipirina - Roussel Maestretti			*Dolipirina* - Roussel Maestretti		
10 cpr	18770	10.310	10 cpr	18770	630

(7381)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 9 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 22 dicembre 1981, n. 767 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981, n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

Il personale assegnato al Ministero della sanità è inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, con decorrenza 1° novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 *del decreto del Presidente della Repubblica* 31 *luglio* 1980, *n.* 620, *i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.*

Il Ministro della sanità provvede, nei limiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanità marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante.

Gli uffici di sanità marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanità marittima ed aerea.

Al servizio di cui al comma precedente è preposto, senza che ciò comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanità, un primo dirigente amministrativo o equiparato.

Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.

Art. 2.

Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, i livelli delle prestazioni sanitarie garantite al personale navigante.

Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalità vigenti.

Art. 3.

Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali vigono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti dei predetti Stati, le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(7468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Novolan 74 S.p.a., con sede e stabilimento in Gravellona Toce (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 al 13 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sud Italia resine, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Five Sud, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sia Borgofranco di Borgofranco d'Ivrea (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 marzo 1980 al 3 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sia Borgofranco di Borgofranco di Ivrea (Torino), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 gosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.F.A.U. di Udine, stabilimento di Cargnacco (Udine), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti in S. Maurizio Canavese e Ciriè (Torino), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco Sud di Frosinone, è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ifea industriale S.p.a., con sede e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 29 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sleeping System Italia, con sede in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco impianti, stabilimento di Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ME.CA.V. di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ME.CA.V. di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a Hermanas di Bitonto (Bari), è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta International Jersey Style - S.p.a., con sede e stabilimento in Varallo Pombia (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 23 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta di Milano, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività produttive Avellino, con sede in Avellino, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italia Fulgor, con sede in Latina e stabilimento in Fisciano (Salerno). Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro, con sede e stabilimento in Pesaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 settembre 1981 al 7 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Geconf di Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icir, in amministrazione straordinaria, stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattameto d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Augustea Pack di Roma, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nick napoletana cartoni Kraft in liquidazione di Casoria (Napoli), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 18 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimento di Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata al 18 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionalé della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.A. - Industria maglieria affini di Ferrara, è prolungata al 1° settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7416)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 255

Corso dei cambi del 30 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1208,30	1208,30	1208,20	1208,30	—	1208,25	1208,20	1208,30	1208,30	—
Dollaro canadase	1021 —	1021 —	1012 —	1021 —	—	1021 —	1020,75	1021 —	1021 —	—
Marco germanico	532,69	532,69	532,50	532,69	—	532,70	532,70	532,69	532,69	—
Fiorino olandese	485,13	485,13	485 —	485,13	—	486,10	484,90	485,13	485,13	—
Franco belga	31,46	31,46	31,48	31,46	—	31,45	31,465	31,46	31,46	—
Franco francese	210,25	210,25	211 —	210,25	—	210,20	210,15	210,25	210,25	—
Lira sterlina	2295,10	2295,10	2298 —	2295,10	—	2295,10	2294,50	2295,10	2295,10	—
Lira irlandese	1897,50	1897,50	1898 —	1897,50	—	—	1897,50	1897,50	1897,50	—
Corona danese	164,02	164,02	163,90	164,02	—	164,05	164,05	164,02	164,02	—
Corona norvegese	207,23	207,23	206,90	207,23	—	207,20	207,02	207,23	207,23	—
Corona svedese	216,92	216,92	216,80	216,92	—	216,90	217 —	216,92	216,92	—
Franco svizzero	670,30	670,30	670 —	670,30	—	670,25	669,90	670,30	670,30	—
Scellino austriaco	76,05	76,05	76,10	76,05	—	76,05	76,14	76,05	76,05	—
Escudo portoghese	18,20	18,20	18,45	18,20	—	18,15	19 —	18,20	18,20	—
Peseta spagnola	12,41	12,41	12,3950	12,41	—	12,40	12,40	12,41	12,41	—
Yen giapponese	5,503	5,503	5,49	5,503	—	5,50	5,503	5,503	5,503	—
E.C.U.	1303,16	1303,16	—	1303,16	—	—	1303,16	1303,16	1303,16	—

Media dei titoli del 30 dicembre 1981

Rendita 5 % 1935	36,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,275
» 5,50 % » » 1969-84	83,925
» 6 % » » 1970-85	78,450
» 6 % » » 1971-86	72,125
» 6 % » » 1972-87	70,350
» 9 % » » 1975-90	72,100
» 9 % » » 1976-91	71,400
» 10 % » » 1977-92	77,825
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » » 1- 1-1980/82	99,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	99,150
» » » » 1- 5-1980/82	99,200
» » » » 1- 6-1980/82	99,125
» » » » 1- 7-1979/82	99,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,675
» » » » 1-10-1979/82	98,725
» » » » 1-10-1980/82	98,625
» » » » 1-12-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	99,475
» » » » 1-10-1980/83	98,350
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,750
» » » » 1- 6-1981/84	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,550
» » » 12 % 1- 4-1982	97,750
» » » 15 % 1- 1-1983	96,050
» » » 18 % 1- 7-1983	98,975
» » » 12 % 1-10-1983	87,225
» » » 12 % 1- 1-1984	85,775
» » » 12 % 1- 4-1984	85,250
» » » 12 % 1-10-1984	83,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 dicembre 1981

Dollaro USA	1208,25
Dollaro canadese	1020,875
Marco germanico	532,695
Fiorino olandese	485,015
Franco belga	31,462
Franco francese	210,20
Lira sterlina	2294,80
Lira irlandese	1897,50
Corona danese	164,035
Corona norvegese	207,125
Corona svedese	216,96
Franco svizzero	670,10
Scellino austriaco	76,095
Escudo portoghese	18,60
Peseta spagnola	12,409
Yen giapponese	5,503
E.C.U.	1303,16

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 21 dicembre 1981, n. 31931.

Legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 30. Elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa dei comuni e delle province. Istruzioni per l'utilizzo del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Alle amministrazioni comunali e provinciali

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile

Ai prefetti della Repubblica

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Ai presidenti delle giunte regionali

Ai presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

Con circolare FL 10/1980 n. 15400 AG del 24 ottobre 1980 il Ministero dell'interno, d'intesa con lo scrivente, ha emanato le istruzioni necessarie affinché i comuni e le province fossero in grado di ottemperare all'obbligo di trasmettere le previsioni annue ed i risultati trimestrali della loro gestione di cassa ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'avvio di tale rilevazione — che pur ha comportato per gli enti locali difficoltà di vario ordine connesse alla compilazione del prospetto di rilevazione — ha consentito di acquisire una notevole massa di dati che, unitamente a quelli degli altri enti del settore pubblico allargato di cui all'art. 25 della citata legge n. 468 del 1978, sono stati elaborati direttamente dallo scrivente.

Si è ora giunti alla determinazione di attivare il disposto dell'art. 28 della predetta legge n. 468/1978, che prevede l'attribuzione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato del compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato.

L'utilizzo del sistema informativo, a partire dal 1° gennaio 1982, rende peraltro necessario apportare alcune modifiche al prospetto-tipo sinora utilizzato, che viene sostituito da un nuovo modello di rilevazione (allegato 1 alla presente circolare) che meglio risponde alle esigenze di carattere meccanografico e la cui struttura deve, pertanto, essere rigidamente rispettata in tutte le componenti, pena l'inutilizzabilità delle informazioni stesse.

In proposito, appare, utile precisare circa il nuovo modello di rilevazione che:

nella voce « denominazione » dovrà essere indicato il comune o l'amministrazione provinciale;

nella voce « periodo » dovrà essere indicato il trimestre a cui si riferiscono i dati di cassa (esempio: 1/82 dati di consuntivo dell'anno *1981*; 2/82 dati a tutto il 31 marzo 1982; 3/82 dati a tutto il 30 giugno 1982; 4/82 dati a tutto il 30 settembre 1982; e così via);

qualora le voci del prospetto non presentino alcun dato è necessario, per esigenze meccanografiche, che per tali voci sia inserita la cifra « 0 » (zero);

il riferimento meccanografico inserito nel prospetto risponde esclusivamente a finalità interne e non ha nessuna correlazione con la codificazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421;

la « popolazione residente » risultante nella situazione delle disponibilità liquide dovrà essere riferita alla data del 31 dicembre 1978;

si ritiene opportuno allegare, come per il precedente modello, un quadro di raccordo (allegato 2 alla presente circolare) recante, per ogni singola voce economica contenuta nell'allegato 1, l'indicazione del numero di codice meccanografico determinato con i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979.

Peraltro, tenuto conto che il settore della finanza locale non è ancora disciplinato con una normativa di carattere organico, si ritiene utile, allo stato, acquisire esclusivamente i dati inerenti le riscossioni ed i pagamenti (seconda colonna del nuovo modello di rilevazione), fermo restando l'obbligo di trasmettere i dati sulle previsioni annuali non appena ne verrà data apposita comunicazione.

Si ritiene opportuno, altresì, precisare che il modello di rilevazione dovrà essere sottoscritto dal tesoriere e da questi inoltrato, nei termini e con le modalità previsti dalla citata circolare del Ministero dell'interno, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio e alle ragionerie delle regioni di appartenenza.

Giova, inoltre ribadire che l'inadempienza nella trasmissione dei dati intesa sia come mancato invio del prospetto che come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, darà luogo alla sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 30 della legge numero 468/1978.

Si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in ordine a quesiti pervenuti allo scrivente relativamente alla situazione delle disponibilità liquide.

In particolare si precisa che:

a) per « fondi presso il sistema bancario » sono da intendere tutte le giacenze a qualsiasi titolo depositate presso gli istituti di credito, con esclusione delle somme di cui alle successive lettere *b*) e *c*);

b) per « fondi presso la tesoreria statale » si intendono le disponibilità che, in base alla vigente normativa devono affluire presso le contabilità speciali accese presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

c) per « fondo presso il tesoriere » si intendono le giacenze che l'ente locale ha depositate presso un istituto di credito od un esattore privato ed i cui rapporti sono regolati da una convenzione di tesoreria.

Appare superfluo precisare che ognuno dei suddetti fondi esclude l'altro, per cui la reale situazione di liquidità è data dalla sommatoria dei tre diversi fondi.

Si rammenta, poi, l'osservanza delle concordanze previste alle lettere *F*) e *G*) della precitata circolare del Ministero dell'interno relativamente agli importi da in-

dicare ai punti 7) e 8) della situazione di liquidità. Invero, il « fondo presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento » è dato dall'importo di cui al punto 1) maggiorato dei mandati e diminuito delle reversali che, secondo la codificazione introdotta dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 421/1979, hanno, rispettivamente, quali prime tre cifre di codice i numeri 253 e 437. Analogamente, per gli enti per i quali è previsto tale deposito, il « fondo presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento » è dato dall'importo di cui al punto 2) maggiorato dei mandati e diminuito delle reversali aventi, rispettivamente, quali prime tre cifre del numero di codice i numeri 254 e 439.

E' opportuno segnalare, infine, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981) è stato integrato l'elenco degli enti rientranti nel settore pubblico allargato; enti già esplicitati alla lettera *E*) della citata circolare FL 10/80 del Ministero dell'interno.

Ferma restando la possibilità per ogni eventuale chiarimento di prendere contatto con le competenti ragionerie provinciali dello Stato, si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo al fine di rimuovere le possibili difficoltà che il nuovo sistema di rilevazione potrà creare.

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO 1

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DI COMUNI E PROVINCE

(in milioni di lire)

Denominazione . . .

Codice ente . . *Periodo* . . . . / . . *Prev*. . . . . . . *Cons*. . . . . . .

Prospetto Comuni e Province

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre
Entrate tributarie:			
imposte dirette	101310		
altre	101990		
Totale . . .	101000		
Vendita di beni e prestazione di servizi:			
ad enti del settore statale .	102020		
ad altri enti del setore pubblico allargato	102080		
ad altri	102990		
Totale . . .	102000		
Redditi e proventi patrimoniali:			
da enti del settore statale .	103020		
da altri enti del settore pubblico allargato	103080		
da altri	103990		
Totale . . .	103000		
Trasferimenti correnti:			
dallo Stato	104010		
da altri enti del settore statale	104020		
dalle regioni	104030		
dai comuni e province . .	104040		
da altri enti del settore pubblico allargato	104080		
da imprese	104100		
da altri	104990		
Totale . . .	104000		
Altre entrate correnti . . .	199000		
Totale entrate correnti . . .	100000		

SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
Personale	311000		
Acquisto di beni e servizi:			
da enti del settore statale .	302020		
da altri enti del settore pubblico allargato	302080		
da altri	302990		
Totale . . .	302000		
Trasferimenti correnti:			
allo Stato	304010		
ad altri enti del settore statale	304020		
alle regioni	304030		
ai comuni e province . . .	304040		
alle aziende pubbliche di servizi	304070		
ad altri enti del settore pubblico allargato	304080		
alle imprese	304100		
ad altri	304990		
Totale . . .	304000		
Interessi passivi:			
ad enti del settore statale .	305020		
ad altri enti del settore pubblico allargato	305080		
ad altri	305990		
Totale . . .	305000		
Altre spese correnti	399000		
Totale spese correnti	300000		

OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre
Riscossioni di crediti e anticipazioni:			
da enti del settore statale	214020		
da aziende pubbliche di servizi	214070		
da altri enti del settore pubblico allargato	214080		
per prelievi da depositi bancari	214200		
per prelievi dalla tesoreria statale	214210		
da altri	214990		
Totale . . .	214000		
Trasferimenti di capitali:			
dallo Stato	204010		
da altri enti del settore statale	204020		
dalle regioni	204030		
da comuni e province	204040		
da altri enti del settore pubblico allargato	204080		
da imprese	204100		
da altri	204990		
Totale . . .	204000		
Altre entrate in conto capitale	299000		
Totale entrate in conto capitale	200000		

SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
Investimenti diretti (in OO. PP. ed attrezzature)	403000		
Trasferimenti di capitali:			
allo Stato	404010		
ad altri enti del settore statale	404020		
alle regioni	404030		
ai comuni e province	404040		
alle aziede pubbliche di servizi	404070		
ad altri enti del settore pubblico allargato	404080		
alle imprese	404100		
ad altri	404990		
Totale . . .	404000		
Partecipazioni azionarie e conferimenti	415000		
Concessioni di crediti e di anticipazioni:			
ad enti del settore statale	414020		
ad aziende pubbliche di servizi	414070		
ad altri enti del settore pubblico allargato	414080		
per formazione di depositi bancari	414200		
per versamenti presso la tesoreria statale	414210		
ad altri	414990		
Totale . . .	414000		
Altre spese in conto capitale	499000		
Totale spese in conto capitale	400000		

ALTRE OPERAZIONI

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre	SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
Accensioni di prestiti	714000			Rimborsi di prestiti	814000		
Partite di giro	719000			Partite di giro	819000		
Totale generale entrate	E00000			Totale generale spese	S00000		

SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Risultati a tutto il trimestre
1. Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno	921000		
di cui: a destinazione vincolata	921620		
2. Fondi presso la tesoreria statale all'inizio dell'anno	922000		
3. Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno	923000		
4. Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre	924000		
5. Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre	925000		
6. Fondo o deficit di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (3-4-5)	926000		
7. Fondi presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento	927000		
di cui: a destinazione vincolata	927620		
8. Fondi presso la tesoreria statale alla fine del periodo di riferimento	928000		

Popolazione residente al . . . . abitanti . . . .

ALLEGATO 2

QUADRO DI RACCORDO

Prospetto Comuni e Province

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421
Entrate tributarie:		
imposte dirette	101310	111
altre	101990	112 - 120 - 130
Totale . . .	101000	—
Vendita di beni e prestazione di servizi:		
ad enti del settore statale	102020	(a)
ad altri enti del settore pubblico allargato	102080	(a)
ad altri	102990	(a)
Totale . . .	102000	310 - 340
Redditi e proventi patrimoniali:		
da enti del settore statale	103020	(a)
da altri enti del settore pubblico allargato	103080	(a)
da altri	103990	(a)
Totale . . .	103000	320 - 330
Trasferimenti correnti:		
dallo Stato	104010	211 - 212
da altri enti del settore statale	104020	(a)
dalle regioni	104030	221 - 222
dai comuni e province	104040	231 - 232
da altri enti del settore pubblico allargato	104080	233 - 234 - 235
da imprese	104100	236
da altri	104990	237
Totale . . .	104000	—
Altre entrate correnti	199000	351 - 352 - 360
Totale entrate correnti	100000	—

SPESE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421
Personale	311000	110
Acquisto di beni e servizi:		
da enti del settore statale	302020	(a)
da altri enti del settore pubblico allargato	302080	(a)
da altri	302990	(a)
Totale . . .	302000	120
Trasferimenti correnti:		
allo Stato	304010	131
ad altri enti del settore statale	304020	(a)
alle regioni	304030	132
ai comuni e province	304040	133 - 134
alle aziende pubbliche di servizi	304070	137
ad altri enti del settore pubblico allargato	304080	135 - 136
alle imprese	304100	138
ad altri	304990	139
Totale . . .	304000	—
Interessi passivi:		
ad enti del setore statale	305020	(a)
ad altri enti del settore pubblico allargato	305080	(a)
ad altri	305990	(a)
Totale . . .	305000	141 - 142
Altre spese correnti	399000	150 - 160 - 171 - 172 - 173 - 174
Totale spese correnti	300000	—

OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE

ENTRATE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421
Riscossioni di crediti e anticipazioni:		
da enti del settore statale	214020	431
da aziende pubbliche di servizi	214070	436
da altri enti del settore pubblico allargato	214080	432 - 433 - 434 - 435
per prelievi da depositi bancari	214200	437
per prelievi dalla tesoreria statale	214210	439
da altri	214990	438
Totale . . .	214000	—

SPESE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421
Investimenti diretti (in OO. PP. ed attrezzature)	403000	210 - 220
Trasferimenti di capitali:		
allo Stato	404010	231
ad altri enti del settore statale	404020	(a)
alle regioni	404030	232
ai comuni e province	404040	233 - 234
alle aziende pubbliche di servizi	404070	237
ad altri enti del settore pubblico allargato	404080	235 - 236
alle imprese	404100	238
ad altri	404990	239
Totale . . .	404000	—

(a) Voci da non considerare fino a che il Ministero del tesoro non provvederà all'aggiornamento della codificazione.

ENTRATE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421	SPESE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 19-6-1979, n. 421
Trasferimenti di capitali:			Partecipazioni azionarie e conferimenti	415000	241 - 242
dallo Stato	204010	421	Concessioni di crediti e di anticipazioni:		
da altri enti del settore statale	204020	(a)	ad enti del settore statale	414020	(a)
dalle regioni	204030	422	ad aziende pubbliche di servizi	414070	251 - 261
da comuni e province	204040	423 - 424	ad altri enti del settore pubblico allargato	414080	(a)
da altri enti del settore pubblico allargato	204080	425 - 426	per formazione di depositi bancari	414200	253
da imprese	204100	427	per versamenti presso la Tesoreria statale	414210	254
da altri	204990	428	ad altri	414990	252 - 262
Totale	204000	—	Totale	414000	—
Altre entrate in conto capitale	299000	411 - 412	Altre spese in conto capitale	499000	270
Totale entrate in conto capitale	200000	—	Totale spese in conto capitale	400000	—
			ALTRE OPERAZIONI		
Accensioni di prestiti	714000	510 - 521 - 522 - 523 524	Rimborsi di prestiti	814000	310 - 321 - 322 - 323 324
Partite di giro	719000	600	Partite di giro	819000	400
Totale generale entrate	E00000	—	Totale generale spese	S00000	—

(a) Voci da non considerare fino a che il Ministero del tesoro non provvederà all'aggiornamento della codificazione.

(7383)

CIRCOLARE 21 dicembre 1981, n. 31933.

Legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 30. Elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa delle unità sanitarie locali. Istruzioni per l'utilizzo del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Alle unità sanitarie locali

Ai signori presidenti delle giunte regionali

Ai signori presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero della sanità - Gabinetto - Ufficio centrale della programmazione sanitaria - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Con circolare n. 30475 dell'11 maggio 1981 lo scrivente ha emanato le istruzioni necessarie affinché le unità sanitarie locali fossero in grado di ottemperare all'obbligo di trasmettere le previsioni annue ed i risultati trimestrali della loro gestione di cassa ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In questo primo periodo di attuazione della normativa citata le informazioni trasmesse sono state elaborate direttamente dallo scrivente; si è ora giunti alla determinazione di attivare il disposto dell'art. 28 della predetta legge n. 468/1978 che prevede l'attribuzione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato del compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato.

L'utilizzo del sistema informativo, a partire dal 1° gennaio 1982, rende peraltro necessario apportare alcune modifiche al prospetto-tipo sinora utilizzato, che viene sostituito da un nuovo modello di rilevazione (allegato 1 alla presente circolare) che meglio risponde alle esigenze di carattere meccanografico e la cui struttura, pertanto, deve essere rigidamente rispettata in tutte le componenti, pena l'inutilizzabilità delle informazioni stesse.

In proposito, appare utile precisare circa il nuovo modello di rilevazione che:

nella voce « denominazione » dovrà essere indicata l'unità sanitaria locale;

nella voce « periodo » dovrà essere indicato il trimestre a cui si riferiscono i dati (esempio: 1/82 dati di consuntivo dell'anno 1981 e previsioni per il 1982; 2/82 dati di cassa a tutto il 31 marzo 1982 ed eventuale aggiornamento alle previsioni 1982; 3/82 dati di cassa a tutto il 30 giugno 1982 ed eventuale aggiornamento alle

previsioni 1982; 4/82 dati di cassa a tutto il 30 settembre 1982 ed eventuale aggiornamento alle previsioni 1982; e così via);

il riferimento meccanografico inserito nel prospetto risponde esclusivamente a finalità interne e non ha alcuna correlazione con la codificazione introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595;

la « popolazione residente » risultante nella situazione delle disponibilità liquide dovrà essere riferita alla data del 31 dicembre 1979;

qualora le voci del prospetto non presentino alcun dato è necessario per esigenze meccanografiche, che per tali voci sia inserita la cifra « 0 » (zero);

si ritiene opportuno allegare, come per il precedente modello di rilevazione, un quadro di raccordo (allegato 2 alla presente circolare) recante, per ogni singola voce economica contenuta nell'allegato 1, l'indicazione del numero di codice meccanografico determinato con i criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 595 del 1980.

Si ritiene opportuno altresì, precisare che il modello di rilevazione — completo dei dati previsionali (compilati dall'ente) e di quelli di cassa (compilati dal tesoriere) — dovrà essere sottoscritto sia dall'unità sanitaria locale che dal tesoriere e da questi inoltrato, nei termini e con le modalità previsti nella citata circolare n. 30475, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio e alle regioni di appartenenza.

E' opportuno segnalare, infine, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981) è stato integrato l'elenco degli enti rientranti nel settore pubblico allargato; enti già esplicitati alla lettera *E*) della citata circolare n. 30475.

Fermo restando la possibilità per ogni eventuale chiarimento di prendere contatto con le competenti ragionerie provinciali dello Stato, si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo al fine di rimuovere le possibili difficoltà che il nuovo sistema di rilevazione potrà creare.

Il Ministro: ANDREATTA

ALLEGATO 1

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

(in milioni di lire)

Denominazione . . .

Codice ente . . . *Periodo* . . / . . . *Prev.* . . . *Cons.* . . . . .

Prospetto Unità Sanitarie Locali

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre	SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
				OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE			
Prestazioni di servizi:				Personale	311000		
ad enti del settore pubblico	102020			Acquisto di beni e servizi:			
				da enti del settore statale .	302020		
ad enti del settore pubblico allargato	102080			da altri enti del settore pubblico allargato	302080		
ad altri	102990			da altri	302990		
Totale . . .	102000			Totale . . .	302000		
Trasferimenti correnti:				Trasferimenti correnti:			
dalle regioni	104030			ad enti del settore statale .	304020		
dai comuni e dalle province .	104040			ad altri	304990		
				Totale . . .	304000		
da altri enti del settore pubblico allargato	104080						
				Interessi passivi:			
Totale . . .	104000			ad enti del settore statale .	305020		
Redditi e proventi patrimoniali .	103000			ad altri enti del settore pubblico allargato	305080		
				ad altri	305990		
				Totale . . .	305000		
Altre entrate correnti	199000			Altre spese correnti	399000		
Totale entrate correnti	100000			Totale spese correnti	300000		
				OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE			
Trasferimenti di capitale . . .	204000			Acquisizione di beni, opere immobiliari ed immobilizzazioni tecniche	403000		

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Risultati a tutto il trimestre	SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
			ALTRE OPERAZIONI				
Accensione di prestiti	714000	....	....	Rimborso di prestiti	814000	....	....
Partite di giro	719000	....	....	Partite di giro	819000	....	....
Totale generale delle entrate .	E00000	....	....	Totale generale delle spese .	S00000	....	....

SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Risultati a tutto il trimestre
1. Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno	923000	....	....
2. Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre . .	924000	....	....
3. Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre	925000	....	....
4. Fondo di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (1-2-3) . .	926000	....	....

Popolazione residente . . . . . n. . . . . .
(secondo i dati ISTAT)

ALLEGATO 2

QUADRO DI RACCORDO

Prospetto Unità Sanitarie Locali

ENTRATE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 14-7-1980, n. 595	SPESE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 14-7-1980, n. 595
		OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE			
Prestazioni di servizi:			Personale	311000	110 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129
ad enti del settore statale	102020	212			
ad enti del settore pubblico allargato	102080	211 - 213	Acquisto di beni e servizi:		
ad altri	102990	214 - 215	da enti del settore statale .	302020	131
Totale . . .	102000	—	da altri enti del settore pubblico allargato	302080	132
			da altri	302990	133
			Totale . . .	302000	—
Trasferimenti correnti:					
dalle regioni	104030	111 - 112 - 113 - 114 115	Trasferimenti correnti:		
dai comuni e dalle province .	104040	121 - 122 - 131	ad enti del settore statale . .	304020	141
da altri enti del settore pubblico allargato	104080	132	ad altri	304990	142 - 143
Totale . . .	104000	—	Totale . . .	304000	—
Redditi e proventi patrimoniali	103000	221	Interessi passivi:		
			ad enti del settore statale . .	305020	152
			ad altri enti del settore pubblico allargato	305080	153
			ad altri	305990	151 - 154
			Totale . . .	305000	—
Altre entrate correnti	199000	222 - 231 - 232 233 240	Altre spese correnti	399000	160 - 171 - 172 - 173
Totale entrate correnti . . .	100000	—	Totale spese correnti	300000	—

ENTRATE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 14-7-1980, n. 595	SPESE	Rif. mecc.	Numero di codice meccanografico previsto dal D.P.R. 14-7-1980, n. 595
			OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE		
Trasferimenti di capitali . . .	204000	310 - 320 - 330 - 340 - 350	Acquisizione di beni, opere immobiliari ed immobilizzazioni tecniche	403000	220 - 221 - 222 - 223 - 224
			ALTRE OPERAZIONI		
Accensione di prestiti	714000	411 - 420	Rimborso di prestiti	814000	310 - 320
Partite di giro	719000	510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516	Partite di giro	819000	410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416
Totale generale delle entrate	E00000	—	Totale generale delle spese . .	S00000	—

	Rif. mecc.
SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
1. Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno	923000
2. Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il trimestre	924000
3. Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il trimestre	925000
4. Fondo di cassa presso il tesoriere alla fine del periodo di riferimento (1-2-3) . . .	926000

Popolazione residente . . . . n. . . . . .
(secondo i dati ISTAT)

(7384)

CIRCOLARE 21 dicembre 1981, n. **31934.**

Legge 5 agosto 1978, n. 468 - art. 30. Elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle aziende che dipendono dagli enti locali. Istruzioni per l'utilizzo del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

Alle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili

e, per conoscenza:

Alla Cispel

Con circolare n. 31457 del 10 gennaio 1981 lo scrivente ha emanato le istruzioni necessarie affinché le aziende municipalizzate, provincializzate e consortili fossero in grado di ottemperare all'obbligo di trasmettere le previsioni annue ed i risultati trimestrali della loro gestione di cassa ai sensi dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

In questo primo periodo di attuazione della normativa citata le informazioni trasmesse sono state elaborate direttamente dallo scrivente; si è ora giunti alla determinazione di attivare il disposto dell'art. 28 della predetta legge n. 468/1978 che prevede l'attribuzione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato del compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato.

L'utilizzo del sistema informativo, a partire dal 1° gennaio 1982, rende peraltro necessario apportare alcune modifiche al prospetto-tipo sinora utilizzato, che viene sostituito da un nuovo modello di rilevazione, allegato alla presente circolare, che meglio risponde alle esigenze di carattere meccanografico e la cui struttura, pertanto, dovrà essere rispettata in tutte le sue componenti, pena l'inutilizzabilità delle informazioni stesse.

In proposito, appare utile precisare circa il nuovo modello di rilevazione che:

nella voce « denominazione » dovrà essere indicata l'azienda;

nella voce « periodo » dovrà essere indicato il trimestre a cui si riferiscono i dati (esempio: 1/82 dati di consuntivo dell'anno 1981 e previsioni per il 1982; 2/82 dati di cassa a tutto il 31 marzo 1982 ed eventuale aggiornamento alle previsioni 1982; 3/82 dati di cassa a tutto il 30 giugno 1982 ed eventuale aggiornamento alle previsioni 1982; 4/82 dati di cassa a tutto il 30 settembre 1982 ed eventuale aggiornamento alle previsioni 1982; e così via);

il riferimento meccanografico inserito nel prospetto risponde esclusivamente a finalità interne;

qualora le voci del prospetto non presentino alcun dato è necessario, per esigenze meccanografiche, che per tali voci sia inserita la cifra « 0 » (zero).

Si ritiene opportuno precisare che il modello di rilevazione completo dei dati previsionali e di quelli gestionali dovrà essere inoltrato, a differenza di quanto avveniva per il passato, alle ragionerie provinciali dello Stato della provincia in cui ha sede legale l'azienda od il consorzio, rispettando i termini previsti dalla citata circolare n. 31457.

E' opportuno segnalare che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981) è stato integrato l'elenco degli enti rientranti nel settore pubblico allargato; enti già esplicitati alla lettera *E*) della citata circolare n. 31457.

Si coglie l'occasione per fornire alcuni chiarimenti in ordine a quesiti pervenuti allo scrivente relativamente alla situazione delle disponibilità liquide.

In particolare si precisa che:

a) per « fondo presso il tesoriere » si intendono le giacenze che l'azienda ha depositato presso un istituto di credito ed i cui rapporti sono regolati da una convenzione di tesoreria;

b) per « fondi presso il sistema bancario » sono da intendere tutte le giacenze a qualsiasi titolo depositate presso gli istituti di credito, con esclusione delle somme di cui alla precedente lettera *a*).

Si rammenta, poi, l'osservanza delle concordanze previste alle lettere *F*) e *G*) della precitata circolare n. 31457 relativamente agli importi da indicare al punto 6) e della situazione di liquidità. Invero, il « fondo presso il sistema bancario alla fine del periodo di riferimento » è dato dall'importo di cui al punto 5) maggiorato delle somme versate per « formazione di depositi bancari » e diminuito delle somme riscosse per « prelievi da depositi bancari ».

Ferma restando la possibilità per ogni eventuale chiarimento di prendere contatto con le competenti ragionerie provinciali dello Stato, si confida nella collaborazione degli enti in indirizzo al fine di rimuovere le possibili difficoltà che il nuovo sistema di rilevazione potrà creare.

Il Ministro: ANDREATTA

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E CONSORTILI

(in milioni di lire)

Denominazione . . . . .

Codice ente . . . . . *Periodo* . . . . *Prev.* . . . . . *Cons.* .

Prospetto Az. Pubb. Serv.

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre
Vendita di beni e prestazioni di servizi:			
allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato . .	102810		
ad altri	102990		
Totale . . .	102000		
Redditi e proventi patrimoniali:			
fitti	103250		
interessi attivi	103500		
vari	103990		
Totale . . .	103000		
Trasferimenti correnti:			
dallo Stato	104010		
dagli enti del settore statale .	104020		
dalle regioni	104030		
dai comuni e province . .	104040		
dagli altri enti del settore pubblico allargato	104080		
da altri	104990		
Totale . . .	104000		
Altre entrate correnti	199000		
Totale entrate correnti	100000		

SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
Personale	311000		
Acquisto di beni e servizi:			
dallo Stato e da enti del settore pubblico allargato . .	302810		
da altri	302990		
Totale . . .	302000		
Interessi passivi:			
allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato . .	305810		
ad altri	305990		
Totale . . .	305000		
Trasferimenti correnti:			
allo Stato	304010		
ad enti del settore statale .	304020		
alle regioni	304030		
ai comuni e province . . .	304040		
ad altri enti del settore pubblico allargato	304080		
ad altri	304990		
Totale . . .	304000		
Altre spese correnti	399000		
Totale spese correnti	300000		

ENTRATE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Riscossioni a tutto il trimestre	SPESE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Pagamenti a tutto il trimestre
OPERAZIONI DI CONTO CAPITALE							
Trasferimenti di capitale:				Investimenti patrimoniali . . .	403000	....	....
da regioni	204030	....	....	Trasferimenti di capitali:			
da comuni e province . . .	204040	....	....	alle regioni	404030	....	....
da altri enti del settore pubblico allargato	204080	....	....	ai comuni e province . . .	404040	....	....
da altri	204990	....	....	ad altri enti del settore pubblico allargato	404080	....	....
Totale . . .	204000	....	....	ad altri	404990	....	....
				Totale . . .	404000	....	....
Incassi da alienazioni di beni patrimoniali	203000	....	....	Partecipazioni azionarie e conferimenti	415000	....	....
Altri incassi in conto capitale .	299000	....	....	Altri pagamenti in conto capitale	499000	....	....
Totale entrate in conto capitale	200000	....	....	Totale spese in conto capitale .	400000	....	....
OPERAZIONI FINANZIARIE							
Prelievi da depositi bancari .	520200	....	....	Formazione depositi bancari .	620200	....	....
Anticipazioni bancarie	516000	....	....	Riduzione anticipazioni bancarie	616000	....	....
Altre accensioni di prestiti . . .	517000	....	....	Altri rimborsi di prestiti . . .	617000	....	....
Altre partite finanziarie	599000	....	....	Altre partite finanziarie . . .	699000	....	....
Totale entrate da operazioni finanziarie	500000	....	....	Totale spese da operazioni finanziarie	600000	....	....
PARTITE DI GIRO							
Partite di giro	719000	....	....	Partite di giro	819000	....	....
Totale generale delle entrate . .	E00000	....	....	Totale generale delle spese . .	S00000	....	....

SITUAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Rif. mecc.	Previsioni annuali	Risultati a tutto il trimestre
1. Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno	923000	....	....
2. Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il	(+) 924000	....	....
3. Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il	(—) 925000	....	....
4. Fondi di cassa presso il tesoriere alla fine del	(=) 926000	....	....
5. Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno	921000	....	....
6. Fondi presso il sistema bancario alla fine del	927000	....	....

(7385)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta ufficiali del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, al 107° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 1974, n. 257, concernente modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito;

Visto l'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 107° corso di stato maggiore di 50 ufficiali appartenenti al ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio con anzianità di spalline anteriore al 1° settembre 1962, che non hanno frequentato nè i corsi di stato maggiore, in applicazione della legge 28 aprile 1976, n. 192, nè quelli di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore soppressi con la legge 18 giugno 1974, n. 257.

Il corso sarà svolto presso la scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1982-83.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso (ultimo dei due da bandire a mente dell'art. 11 della legge n. 574/80) gli ufficiali di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto nel grado di capitano ai fini dell'avanzamento.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il corso di Accademia di appartenenza ovvero, per i provenienti dagli ufficiali di complemento, il corso di aggiornamento professionale frequentato presso la scuola di applicazione d'arma;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezion fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta per «partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande, e tutta la relativa documentazione, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati, stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione degli ufficiali di cui all'art. 1 al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione d'arma;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso di aggiornamento professionale presso la scuola di applicazione d'arma;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:
regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove d'esame sono riportati in allegato 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 *del giorno* 27 *marzo* 1982.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura del comando della scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica fra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro per la difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione, di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso. Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'Amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

Gli ufficiali che siano ammessi a sostenere le prove d'esame e che non siano, per qualsiasi motivo, in grado di sostenere tutte o parte delle prove medesime, saranno esclusi dal concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1981
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 393

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito Ufficio del direttore generale
ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . proveniente dal (corso di Accademia o corso AUC e corso di aggiornamento professionale) . . . . in servizio presso . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquanta ufficiali di cui all'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 574, al 107° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1982-83.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. . . . dal . . . . . al . . . . . .
con il grado di . . . . ;
. . . . dal . . . . . al . . . . . .
con il grado di . . . . ;
. . . . dal . . . . . al . . . . . .
con il grado di . . . . ;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . . ;
. . . . ;
. . . . ;

c) consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni.

1) la prima guerra mondiale:

a) genesi;

b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.);

2) linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa;

3) la seconda guerra mondiale:

a) genesi;

b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;

c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale;

4) l'organizzazione delle Nazioni Unite:

a) scopi;

b) mezzi;

c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione;

5) l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO);

a) scopi;

b) gli organi civili e militari della NATO;

6) avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:

a) il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;

b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;

c) conflitti del sud-est asiatico: cause; nuovo assetto;

7) argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I. *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica.

1) *Primo gruppo di tesi.*

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;

b) battaglia offensiva;

c) fisionomia organico-tattica della D. mec.;

d) la D. mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

e) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

f) l'artiglieria della D. mec. e B. mec.;

g) genio:

ordinamento;

criteri d'impiego;

h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;

b) fisionomia organico-tattica della D. cor.;

c) la D. cor. nelle operazioni offensive;

d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;

e) fisionomia organico-tattica della B. mec. e del btg. mot.;

f) la cooperazione arma base-artiglieria;

g) cenni sulle specialità del genio;

h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;

b) fisionomia organico-tattica della B. alp. e del btg. alp.;

c) la B. mec. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;

d) il gr. tat. alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);

e) la B. cor. nelle operazioni difensive;

f) artiglieria: l'artiglieria della D. cor. e della B. cor.; il gr.a.smv.;

g) trasmissioni:

sistemi di trasmissioni;

centri trasmissioni;

cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O. Op.).

2) *Secondo gruppo di tesi.*

Tesi n. 4:

a) la D. mec. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nelle operazioni offensive;

c) il gr. tat. mec./cor. nella difesa;

d) il gr. tat. alp. nella difesa;

e) il GED nell'azione in Z. S.;

f) fisionomia organico-tattica del btg. mec. e GED;

g) artiglieria: l'artiglieria della B. mot. alp. par.; il gr. a. mon.;

h) trasmissioni:

ordinamento;

criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B. mec./cor. nelle operazioni offensive;

b) la B. alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;

c) fisionomia organico-tattica della B. mot. e par.;

d) il gr. tat. cor. in attacco;

e) fisionomia organico-tattica del btg. cr. e cor.;

f) il gr. tat. alp. nella difesa;

g) artiglieria:

organizzazione per il combattimento;

artiglieria di C.A. (cenni);

h) genio pionieri:

criteri d'impiego;

compiti;

ordinamento;

i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D. cor. nelle operazioni difensive;

b) fisionomia organico-tattica delle Unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;

c) fisionomia organico-tattica logistica della B. cor.;

d) il gr. tat. mec./cor. nell'attacco;

e) il combattimento del gr. tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;

f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;

g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino a livello btg. e gr. inclusi);

h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

3) *Terzo gruppo di tesi.*

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);

b) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;

c) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;

d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello btg., scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;

e) autonomia logistica;

f) organizzazione logistica del gr. tat. mec. e cor.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I settori d'intervento;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;

c) organi esecutivi delle seguenti unità: btg.mec./gr.sqd. mec./btg.cr./gr.sqd.cr.; btg. alp.; btg. par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) unità di misura logistiche. Livelli;

e) funzionamento dei Servizi trasporti e materiali nelle unità a livello btg. e gr.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. La catena funzionale logistica;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.mec., cor. e mot.;

c) organi esecutivi dei gr.a. delle diverse specialità. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento dei Servizi di commissariato nelle unità a livello btg. e gr.;

e) organizzazione logistica del gr. tat. alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici. Il centro logistico. Il centro sanitario;

b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B. alp. e B. par.;

c) organi esecutivi del GED, btg. g. p., btg. t. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;

d) funzionamento del servizio di Amministrazione nelle unità a livello btg. e gr.;

e) l'organizzazione logistica del gr. tat. par.;

f) il movimento per via ordinaria e lo stazionamento.
Armi, tiro e mezzi tecnici.

4) *Quarto gruppo di tesi.*

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;

b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;

c) aggressivi chimici:
generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:
generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:
generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):
tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:
caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

5) *Quinto gruppo di tesi.*

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:
tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:

generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione, osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestri e contraerei:

generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivo;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

6) *Sesto gruppo di tesi.*

Tesi n. 17:

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;

b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;

c) mezzi di trasmissione e filo (cenni):

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;

d) mezzi di trasmissione a filo (cenni);

e) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;

b) elementi di fortificazione permanente;

c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o. em.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relativo alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(7392)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 107° corso di stato maggiore.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 107° corso di stato maggiore, che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1982-83.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani di cui al precedente articolo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano compiuto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi;
non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione ai corsi di stato maggiore;
non abbiano superato il 38° anno di età alla data del 31 dicembre 1982.

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi non si applicano per il concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato 1, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante del Corpo, o chi per esso, apporrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante del Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione le domande presentate dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il periodo di comando nel grado di capitano, previsto per il pari grado dei ruoli normali delle Armi, precisandone la data di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che s'intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata ai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatto per « partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore » e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, faranno pervenire le stesse domande e tutta la relativa documentazione al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale, entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

La commissione esaminatrice dei titoli, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante della Scuola di guerra;

da un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito, membro;

da un ufficiale superiore della direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per le valutazioni dei titoli elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli di cui alla lettera *a)*;

sedici punti per i titoli di cui alla lettera *b)*;

cinque punti per i titoli di cui alla lettera *c)*.

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma saranno riepilogati in prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame.

Risulteranno ammessi alla prova scritta d'esame i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Ai candidati che non risulteranno ammessi, sarà data comunicazione diretta da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 8.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;

armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono riportati in allegato n. 2 al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Civitavecchia presso la Scuola di guerra alle ore 8,30 del giorno 27 marzo 1982.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi del precedente art. 7, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetti alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti all'appello non potranno sostenere la prova scritta, qualunque siano i motivi dell'assenza, compresi quelli dovuti a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata a cura della Scuola di guerra.

I candidati, per essere ammessi alla prova orale, dovranno aver riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati supereranno la prova orale se conseguiranno nella medesima un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

I candidati saranno dichiarati idonei a frequentare il corso di stato maggiore se la media aritmetica tra i punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale risulterà non inferiore a ventuno trentesimi.

Art. 9.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta da:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 10.

La graduatoria degli ufficiali dichiarati idonei, formata in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nelle valutazioni di cui all'art. 7 e la media dei voti riportati

nelle prove d'esame, sarà trasmessa, unitamente ai verbali di esame, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione del Ministro della difesa.

L'esito del concorso sarà pubblicato nel Giornale ufficiale e comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Saranno ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risulteranno compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Gli ufficiali con uguale voto finale saranno collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Art. 11.

Qualora, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'Amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 12.

I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 107° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani ammessi a sostenere la prova d'esame che, per comprovate cause di malattia o per gravi documentate ragioni di famiglia, non possano sostenere tutte o parte delle prove medesime, possono chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere esclusi dal concorso. In caso di accoglimento delle domande, essi saranno considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1981
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 392

ALLEGATO 1
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . nato a . . il . . in servizio presso . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al 107° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1982-83.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo comandato:

. dal . . al . .
con il grado di . .;
. dal . . al . .
con il grado di . .;
. . dal . . al . .
con il grado di . .;

b) possedere i seguenti titoli:

. . . . .;
. . . .;
. . . .;

c) consentire, senza riserve, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

ALLEGATO 2
(art. 8 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA SCRITTA

I. *Modalità*

La prova consiste nello svolgimento di un tema a scelta sui tre che vengono proposti.

Tempo a disposizione: 8 ore.

Non è ammessa la consultazione di libri o altro materiale, ad eccezione del vocabolario linguistico.

II. *Programma*

La materia compresa nei paragrafi che seguono dovrà essere considerata soltanto per il periodo compreso tra la prima guerra mondiale ed i nostri giorni:

1) la prima guerra mondiale:
a) genesi;
b) principali avvenimenti, lineamenti generali del suo sviluppo e relativa valutazione critica, con particolare riguardo alla parte sostenuta dall'Italia;
c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.);

2) linee fondamentali del nuovo assetto mondiale e valutazione critica relativa;

3) la seconda guerra mondiale:
a) genesi;
b) orientamento sugli avvenimenti principali e sui loro caratteri, sulle linee essenziali del loro sviluppo e sui vari periodi in cui detta guerra può essere distinta;
c) caratteri essenziali (sociali, politici, economici, organici, strategici, tattici, logistici, tecnici, ecc.) e differenziali rispetto alla prima guerra mondiale;

4) l'organizzazione delle Nazioni Unite:
a) scopi;
b) mezzi;
c) modalità organizzative essenziali e loro valutazione;

5) l'organizzazione del trattato del Nord Atlantico (NATO):
a) scopi;
b) gli organi civili e militari della NATO.

6) avvenimenti successivi alla seconda guerra mondiale:
a) il processo di decolonizzazione: nuovi stati; cause;
b) la questione del Medio Oriente e i conflitti arabo-israeliani;
c) conflitti del Sud-Est asiatico: cause; nuovo assetto;

7) argomenti di carattere politico militare, sociale, economico e geografico di attualità.

PROVA ORALE

I. *Modalità*

La materia è ripartita in sei gruppi di tesi (tre relativi alla regolamentazione tattica e logistica e tre ad armi, tiro e mezzi tecnici).

L'esame verterà su sei tesi estratte a sorte: una per ciascun gruppo di tesi.

II. *Programma*

Regolamentazione tattica e logistica

1. *Primo gruppo di tesi.*

Tesi n. 1:

a) cenni sulla fisionomia della guerra moderna e sulle operazioni terrestri;
b) battaglia offensiva;
c) fisionomia organico-tattica della D.mec.;
d) la D.mec. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
e) il gr.tat.mec./cor. nella difesa;
f) l'artiglieria della D.mec. e B.mec.;
g) genio:
ordinamento;
criteri d'impiego;
h) difesa NBC.

Tesi n. 2:

a) battaglia difensiva;
b) fisionomia organico-tattica della D.cor.;
c) la D.cor. nelle operazioni offensive;
d) l'intervento contro sbarchi ed aviosbarchi;
e) fisionomia organico-tattica della B.mec. e del btg.mot.;
f) la cooperazione arma base-artiglieria;
g) cenni sulle specialità del genio;
h) il servizio informativo operativo (cenni).

Tesi n. 3:

a) cenni sull'azione di presa contatto e frenaggio;
b) fisionomia organico-tattica della B.alp. e del btg.alp.;
c) la B.mec. nella difesa di un settore della posizione di resistenza;
d) il gr.tat.alp. a livello btg. nell'attacco (cenni);
e) la B.cor. nelle operazioni difensive;
f) artiglieria: l'artiglieria della D.cor. e della B.cor.; il gr.a.smv.;
g) trasmissioni:
sistemi di trasmissioni;
centri trasmissioni;
cenni sugli elementi componenti gli ordini permanenti (NOGET ed OBAT) e contingenti (allegato « trasmissioni » all'O.Op.).

2. *Secondo gruppo di tesi.*

Tesi n. 4:

a) la D.mec. nelle operazioni offensive;
b) la B.alp. nelle operazioni offensive;
c) il gr.tat.mec./cor. nella difesa;
d) il gr.tat.alp. nella difesa;
e) il GED nell'azione in Z.S.;
f) fisionomia organico-tattica del btg.mec. e GED;
g) artiglieria: l'artiglieria della B.mot.alp.par.; il gr.a.mon.;
h) trasmissioni:
ordinamento;
criteri d'impiego.

Tesi n. 5:

a) la B.mec./cor. nelle operazioni offensive;
b) la B.alp. nel presidio di un settore della posizione difensiva;
c) fisionomia organico-tattica della B.mot. e par.;
d) il gr.tat.cor. in attacco;
e) fisionomia organico-tattica del btg.cr. e cor.;
f) il gr.tat.alp. nella difesa;
g) artiglieria:
organizzazione per il combattimento;
artiglieria di C.A. (cenni);
h) genio pionieri:
criteri d'impiego;
compiti;
ordinamento;
i) la cooperazione aeroterrestre (cenni).

Tesi n. 6:

a) la D.cor. nelle operazioni difensive;
b) fisionomia organico-tattica delle Unità:
d'arresto (fanteria e alpini);
paracadutisti;
c) fisionomia organico-tattico logistica della B.cor;
d) il gr.tat.mec./cor. nell'attacco;
e) il combattimento del gr.tat. in ambienti particolari:
nei boschi;
negli abitati;
di notte o nella nebbia;
f) artiglieria:
organizzazione del fuoco;
pianificazione del fuoco;
azioni di fuoco;
g) trasmissioni. Le trasmissioni nell'ambito di G.U. (unità organiche e sistemi delle trasmissioni fino al livello btg. e gr. inclusi);
h) l'aviazione leggera dell'Esercito.

3. *Terzo gruppo di tesi.*

Tesi n. 7:

a) caratteristiche dell'organizzazione logistica dell'Esercito. Ripartizione territoriale in zone tattico-logistiche: loro suddivisione interna; Comandi che vi hanno giurisdizione (generalità);
b) organi di comando e direttivi delle unità a livello btg. e gr. Loro attribuzioni e dipendenze;
c) funzionamento dei servizi sanitari nelle unità a livello btg. e gr.;
d) dotazioni di 1ª linea delle unità a livello btg., scopo al quale rispondono, loro scaglionamento e reintegro;
e) autonomia logistica;
f) organizzazione logistica del gr.tat.mec. e cor.

Tesi n. 8:

a) le attività logistiche. I settori d'intervento;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica divisionale;
c) organi esecutivi delle seguenti unità: bgt.mec./gr.sqd. mec./btg.cr./gr.sqd.cr.; btg.alp.; btg.par. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) unità di misura logistiche. Livelli;
e) funzionamento dei servizi trasporti e materiali nelle unità a livello btg. e gr.

Tesi n. 9:

a) i mezzi logistici. La catena funzionale logistica;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica delle B.mec., cor. e mot.;
c) organi esecutivi dei gr.a. delle diverse specialità. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento dei servizi di commissariato nelle unità a livello btg. e gr.;
e) organizzazione logistica del gr.tat.alp.

Tesi n. 10:

a) i complessi logistici. Il centro logistico. Il centro sanitario;
b) caratteristiche dell'organizzazione logistica della B.alp. e B.par.;
c) organi esecutivi del GED, btg.g.p.,btg.t. Costituzione, attribuzioni e dipendenze;
d) funzionamento del servizio di amministrazione nelle unità a livello btg. e gr.;
e) l'organizzazione logistica del gr.tat.par.;
f) il movimento per via ordinaria e lo stanziamento.

Armi, tiro e mezzi tecnici

4. *Quarto gruppo di tesi.*

Tesi n. 11:

a) armi portatili (cenni):
caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle armi da fuoco in generale o delle armi portatili in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi portatili in dotazione all'Esercito;
b) carri armati:
caratteristiche tecnico-tattiche dei carri armati;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
carri armati in dotazione all'Esercito;
c) aggressivi chimici:
generalità-effetti;
rivelazione e bonifica;
protezione individuale, collettiva (cenni) e tattica.

Tesi n. 12:

a) mortai:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
mortai in dotazione all'Esercito;

b) veicoli protetti:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
veicoli in dotazione all'Esercito;

c) nebbiogeni, fumogeni e sostanze incendiarie:

generalità;
principali sostanze nebbiogene, fumogene e incendiarie (cenni);
mezzi d'impiego;

d) materiale per la visione notturna:

generalità;
tipi di materiali.

Tesi n. 13:

a) armi senza rinculo o missili c/c:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
armi senza rinculo e missili c/c filoguidati in dotazione all'Esercito;

b) munizionamento (in generale):

tipi e caratteristiche dei proietti;
proietti semiautopropulsi;

c) mezzi ruotati e mezzi aerei:

caratteristiche tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
mezzi ruotati in dotazione all'Esercito.

5. *Quinto gruppo di tesi.*

Tesi n. 14:

a) artiglierie campali:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche delle artiglierie in generale e di quelle campali in particolare;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglierie campali someggiabili, autotrainate e semoventi in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro:

tiri di artiglieria;
obiettivi ed obiettivi tipo;
effetti del fuoco e forme d'intervento;
distribuzione del fuoco e scelta delle unità;

c) osservazione:

generalità;
osservazione di artiglieria, compiti, mezzi, organizzazione.
osservazione del tiro (cenni);
osservazione terrestre, osservatori, individuazione, indicazione, determinazione e designazione degli obiettivi;
punti di riferimento e di inquadramento.

Tesi n. 15:

a) artiglieria c/c e c/a:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
munizionamento;
artiglieria c/a in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro (cenni):

dispersione del tiro;
possibilità di tiro;
preparazione del tiro (cenni);

c) generalità sull'offesa aerea e sull'azione c/a (cenni):

mezzi e forme dell'offesa aerea;
azione contraerea;
generalità sul tiro c/a;
strumenti di rilevamento e calcolo (cenni).

Tesi n. 16:

a) missili:

caratteristiche balistiche, tecniche e tattiche, classificazione e sigle;
requisiti richiesti dalle esigenze d'impiego e conseguenti caratteristiche;
missili tattici superficie-superficie e superficie-aria in dotazione all'Esercito;

b) elementi di tiro missili terrestri e contraerei:

generalità;
traiettorie;
dispersione del tiro;
strumenti di rilevamento e calcolo;

c) osservazione:

ricerca ed acquisizione obiettivo;
osservazione aerea;
osservazione per mezzo del rilevamento fonotelemetrico radar;
fotografie aeree;

d) carte topografiche per usi militari:

descrizione ed uso.

6. *Sesto gruppo di tesi.*

Tesi n. 17.

a) criteri generali d'impiego dei campi minati;
b) caratteristiche e dati tecnici relativi ai tipi di mine impiegati nell'Esercito;
c) mezzi di trasmissione a filo (cenni):

caratteristiche generali;
materiali di linea;
mezzi per lo stendimento delle linee;
apparati utilizzatori;

d) mezzi di trasmissione a filo (cenni);
e) materiali per il passaggio ed il forzamento dei corsi d'acqua:

materiali da traghetto;
ponti di equipaggio;
ponti da interruzione.

Tesi n. 18:

a) procedimenti tecnici e di registrazione dei campi minati;
b) elementi di fortificazione permanente;
c) mezzi di trasmissione radio:

caratteristiche generali;
propagazione delle onde elettromagnetiche (o.em.) (cenni);
tipi di stazione radio in dotazione all'Esercito;

d) macchine per lavori in terra ed attrezzature del genio (cenni):

escavatori, apripista, livellatrici;
attrezzature pneumatiche.

Tesi n. 19:

a) apertura passaggi e bonifica dei campi minati:

apertura passaggi, metodi di apertura;
bonifica (cenni);

b) demolizioni. Nozioni generali di carattere tecnico relative alle strade;

c) mezzi di trasmissione in ponte radio (cenni):

caratteristiche;
linee in ponte radio;
materiali per ponti radio di normale dotazione;

d) radar e materiali elettronici speciali:

generalità;
radar;
mezzi per intercettazione, radiogoniometria, radiodisturbo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(7391)

Concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 107° corso di stato maggiore

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611, recante norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani dell'Arma dei carabinieri al 107° corso di stato maggiore che sarà svolto presso la Scuola di guerra dell'Esercito nell'anno accademico 1982-83.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso dei seguenti requisiti:

abbiano anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1976;

abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento (due anni di comando territoriale intermedio, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente);

non abbiano superato il trentottesimo anno di età alla data del 31 dicembre 1982;

non abbiano partecipato a precedenti concorsi per l'ammissione al corso di stato maggiore della Scuola di guerra dell'Esercito.

Gli aumenti dei limiti di età e le riserve di posti previsti per l'ammissione a pubblici concorsi non si applicano al concorso di cui al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale e secondo il modello allegato, dovrà essere presentata, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego.

La data di presentazione della domanda è confermata dalla annotazione che il comandante di Corpo, o chi per esso, porrà in calce alla domanda stessa al momento della ricezione. Il comandante di Corpo, o chi per esso, non prenderà in considerazione la domanda presentata dopo il termine stabilito nel primo comma.

Art. 4.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

il grado, cognome e nome;

la data e il luogo di nascita;

il reparto di appartenenza;

di aver compiuto il prescritto periodo di comando richiesto all'art. 2 precisandone le date di inizio e di termine;

i titoli posseduti, validi agli effetti del concorso, che dovranno comunque risultare acquisiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti idonei ad attestare il possesso dei titoli che si intende far valere, eccezione fatta per quelli che potranno essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale inoltrata dai comandi di Corpo a corredo della stessa domanda.

Art. 5.

I comandi di Corpo, dopo aver acquisito la prescritta documentazione caratteristica prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, redatta «per partecipazione al concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore» e chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, trasmetteranno le stesse domande e tutta la relativa documentazione, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto del Ministro della difesa, sarà composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto.

Assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

La commissione suddetta procederà all'esame delle domande e della relativa documentazione, valutando i titoli posseduti dai candidati, stabiliti nel successivo articolo.

Art. 7.

I titoli da valutare, ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) titoli relativi alla formazione personale e professionale:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;

accademia militare;

scuola di applicazione;

corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;

corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare e a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, secondo i vari gradi di conoscenza;

b) titoli relativi al servizio militare prestato:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi in ordine all'impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) titoli vari:

medaglie al valor civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati la commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà, secondo i criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:

nove punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

sedici punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

cinque punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

I punteggi attribuiti per ciascun titolo e la loro somma, che definirà la graduatoria di merito, saranno riepilogati in apposito prospetto, che verrà allegato al verbale redatto dalla commissione d'esame. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più anziano in ruolo.

Risulteranno idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 8.

Ultimata la valutazione dei titoli e formata la graduatoria, la commissione trasmetterà tutti gli atti relativi al concorso alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per la successiva approvazione, da parte del Ministro della difesa, della graduatoria medesima.

L'esito del concorso formerà oggetto di successiva pubblicazione del Giornale ufficiale e sarà comunicato direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei, compresi nella graduatoria di merito, saranno ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla stessa graduatoria e fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Nel caso in cui alcuni posti messi a concorso restino scoperti entro la data di inizio del corso, per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 9.

Qualora, nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio dell'anno accademico, l'ufficiale venga a demeritare per particolari motivi, il Ministro della difesa, su proposta motivata del comando generale dell'Arma dei carabinieri, può escluderlo dal concorso nell'interesse dell'amministrazione. All'ufficiale escluso sarà data comunicazione della esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

I capitani dei carabinieri vincitori del concorso, i quali, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possano frequentare il 107° corso di stato maggiore, sono rinviati al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

I capitani dei carabinieri possono, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte dell'apposita commissione, chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunciare al concorso. In caso di accoglimento della domanda essi sono considerati non partecipanti al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *dicembre* 1981
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 42

ALLEGATO
(art. 3 del bando)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Ufficio del direttore generale - ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . .
nato a . . il . . in servizio presso . . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, per l'ammissione di tre capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri al 107° corso di stato maggiore presso la Scuola di guerra dell'Esercito per l'anno accademico 1982-83.

Dichiara di:

a) aver compiuto il prescritto periodo di comando, avendo retto:

. dal . . al . . . con il grado di . . .;
. dal . . al . . . con il grado di . . .;
. dal . . . al . . con il grado di . .;

b) possedere i seguenti titoli:

. .
. . .
. . .

c) consentire, senza riserva, a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i sottoindicati documenti a comprova del possesso dei titoli sopra citati, che non trovano riscontro nella propria documentazione personale:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma
. . . .

(7390)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici a tre posti vacanti nell'organico dell'Istituto italiano di studi germanici di Roma

L'Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli, 25, 00153 Roma, bandisce i seguenti concorsi:

1) Concorso pubblico, per esami, ad un posto di economo in prova nel ruolo del personale amministrativo - VI livello funzionale. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

2) Concorso pubblico per esami ad un posto di dattilografo in prova - IV qualifica funzionale, nel ruolo del personale amministrativo. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

3) Concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso in prova - II qualifica funzionale. Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione ai pubblici concorsi;

b) licenza di scuola elementare.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere copia integrale dei bandi, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Istituto italiano di studi germanici, via Calandrelli, 25 (Villa Sciarra), 00153 Roma.

(17)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MESSINA

Revoca di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto del veterinario provinciale 27 novembre 1981 è stato revocato il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte veterinarie dei consorzi veterinari di Furnari (Tripi, Falcone, Oliveri), S. Fratello (Acquedolci) e del comune di Fondachelli Fantina, vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1975, bandito con decreto 16 marzo 1978, n. 782.

(7248)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « BA/9 », IN BARI

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia presso il presidio ospedaliero « D. Cotugno » di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia presso il presidio ospedaliero « D. Cotugno » di Bari.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del presidio ospedaliero in Bari.

(2215/S)

REGIONE CALABRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9, IN COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero dell'Annunziata di Cosenza, a:

due posti di aiuto chirurgia generale « Docimo »;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione medica « Cosco »;

due posti di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente medico del servizio di accettazione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del presidio ospedaliero dell'Annunziata in Cosenza.

(2214/S)

REGIONE CAMPANIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 51, IN ANGRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di istologia ed anatomia patologica;

un posto di primario, tre posti di aiuto e quattro posti di assistente della divisione di neurologia;

un posto di primario, tre posti di aiuto e tre posti di assistente della divisione di malattie infettive;

due posti di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto e tre posti di assistente del servizio di medicina nucleare con aggregato servizio di radioimmunologia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione di oculistica;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente della sezione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al coadiutore amministrativo presso il presidio ospedaliero di Scafati (Salerno).

(2211/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITÀ DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(2217/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI AGRIGENTO

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(2216/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(2209/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(2210/S)

OSPEDALE DI MADDALONI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maddaloni (Caserta).

(2213/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 1 del 2 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione provinciale di Cremona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di esperto servizi tecnici.

Regione Campania - Unità sanitaria locale n. 51, *in Angri* (*Salerno*): Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a vari posti.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820030)